

**ORGANISMO DI CONCILIAZIONE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO**

**CAMERA ARBITRALE FORENSE
DI MILANO**

L'Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli Avvocati di Milano (di seguito ODC)

e

la Camera Arbitrale Forense (di seguito CAF)

COMUNICANO ALLE PARTI E AI LORO AVVOCATI CHE

l'ODC e la CAF, in cooperazione tra loro offrono la seguente opportunità.

Qualora le Parti decidano di stipulare un patto di mediazione, viene loro segnalata la possibilità di pattuire, in aggiunta ad esso, una clausola compromissoria in modo che, ove la mediazione non abbia luogo o si concluda senza un accordo, possa essere fatto ricorso all'arbitrato senza la stipulazione di un nuovo accordo che lo preveda.

Obiettivo generalmente non realizzabile se ci si limita a stipulare un patto di mediazione in quanto, ove le parti non raggiungano una soluzione durante essa, è molto improbabile che in un momento di disaccordo accettino di stipulare una convenzione arbitrale.

Nella diversa situazione in cui le parti abbiano già stipulato un patto di mediazione ma esse non raggiungano per qualsiasi motivo un accordo, esse potranno stipulare un compromesso che porti la controversia in arbitrato.

La immediata disponibilità di un ricorso all'arbitrato amministrato in base al Regolamento della CAF offre numerosi vantaggi:

1. un Arbitro Unico che riduce molto sensibilmente i costi rispetto ad un collegio di tre arbitri;
2. l'applicazione di stringenti e rigorose regole a garanzia della indipendenza e imparzialità dell'Arbitro, rafforzate dalla previsione di una penale a carico dell'Arbitro a garanzia della sua terzietà;
3. la previsione, in tema di prova, del diritto dei Difensori delle Parti di escutere e controinterrogare direttamente i testimoni e le Parti personalmente, discostandosi dalla disciplina processuale ordinaria;
4. la previsione che il Consulente Tecnico non può limitarsi ad una relazione scritta e dovrà invece anche eventualmente rendere delucidazioni alle Parti e all'Arbitro;
5. la previsione di un termine molto breve per la decisione, 90 giorni, con ulteriori 90 giorni ove vengano ammessi mezzi di prova o disposta una consulenza tecnica e/o venga emesso un lodo non definitivo o parziale;
6. la scelta di consentire l'emissione di provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori;
7. l'istituzione di un Elenco degli Avvocati abilitati alla funzione di arbitro, in base a precisi criteri di selezione a garanzia della qualità della procedura;
8. la previsione di compensi tabellari con previsione di rapido incasso.

Inoltre, per chi trasformi la procedura di mediazione in procedura arbitrale, come condizione di particolare favore, verrà applicata una riduzione dei diritti della Camera Arbitrale Forense nella misura del 50%.

Qualora le Parti decidano di avvalersi di questa opportunità, la Segreteria dell'Organismo di Conciliazione mette a disposizione sia una clausola che preveda l'arbitrato e la mediazione, sia - a lite già insorta - un modello di compromesso.

Milano, data